



ASQ Ambiente e Sicurezza Srl  
Via Millio 16 - 10141 Torino

Cod. Fisc. - Partita IVA - Reg. Imprese  
CCIAA-TO n. 10520110015

Cap. Sociale € 10.000,00 i.v.

---

# ADEMPIMENTI AMBIENTALI LAVANDERIE

## **Guida pratica**

Con questa guida, si intende fornire, a quelle piccole imprese che per le loro dimensioni spesso non hanno personale interno specializzato nella normativa ambientale, il supporto necessario per orientarsi in materie complesse e in continua evoluzione come quelle relative alla protezione dell'ambiente.

**Aprile 2019**



## 1) RIFIUTI

### 1.1 CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Nelle attività di lavanderia possono essere prodotti i seguenti rifiuti:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
140602*	altri solventi e miscele di solventi (es. morchie di distillazione del solvente con percloroetilene)
140604*	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (es. decalite, filtri macchine lavasecco);
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (es. acque di contatto);
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze,
150111*	contenitori a pressione vuoti
150102	imballaggi in plastica;
	Altri rifiuti non pericolosi che possono essere assimilati agli urbani e gestiti come tali (carta, cartone, stracci non imbevuti di sostanze pericolose). Per verificare quali siano i rifiuti assimilabili agli urbani che vengono prodotti, è necessario controllare il regolamento comunale sui rifiuti e contattare il gestore del servizio pubblico di raccolta.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco sono pericolosi, quelli senza asterisco sono non pericolosi. Si fa presente che:

- gli imballaggi sotto pressione, come ad esempio gli spray, sono sempre pericolosi (CER 150111\*);
- I recipienti dove sono state contenute sostanze o miscele pericolose, qualora risultino contaminati dalle stesse o ne contengano residui, debbono essere classificati come rifiuti pericolosi (CER 150110\*) secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del d.Lgs 152/06 e s.m.

### 1.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Tutte le tintolavanderie hanno l'obbligo di tenere il Registro di carico e scarico. Anche per le sole attività commerciali con produzione di rifiuti speciali non pericolosi vige l'obbligo del registro. Le annotazioni sul registro dei rifiuti prodotti devono essere effettuate entro dieci giorni dalla produzione degli stessi.



Le operazioni di carico devono contenere:

- la data ed il numero progressivo della registrazione;
- i CER corrispondenti;
- la loro descrizione;
- il loro peso.

Le operazioni di scarico devono contenere:

- la data;
- il numero progressivo della registrazione;
- la descrizione del rifiuto;
- il relativo CER;
- la quantità;
- la destinazione (smaltimento o recupero);
- la data e il numero di riferimento del formulario di trasporto.

La prima registrazione deve essere sempre in data successiva a quella di vidimazione del registro. Il registro è utilizzabile per più anni. Un unico registro potrà essere utilizzato per più rifiuti. Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. La gestione dei Registri di Carico e Scarico può essere affidata alle organizzazioni di categoria oppure alla loro società di servizi, occorre tuttavia sempre conservare presso la sede aziendale copia dei dati trasmessi.

### **1.3 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI**

E' obbligatorio compilare il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti. Il produttore del rifiuto, al momento del conferimento degli stessi a un trasportatore autorizzato, deve compilare il formulario di identificazione preventivamente vidimato dall'Agenzia delle entrate o dalla Camera di Commercio e redatto in 4 copie. Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti.

Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario. Delle tre copie, una resta al destinatario e due al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore, per indicarne l'avvenuto smaltimento o recupero. Il formulario, che fa parte integrante del registro, deve essere conservato per 5 anni.

La vidimazione del formulario è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto di imposta.

Le aziende possono usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma restano responsabili della loro compilazione. I 4 fogli a ricalco dei quali è composto il formulario, devono essere compilati inserendo i seguenti dati:



- data di emissione;
- generalità del produttore;
- origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER;
- generalità del trasportatore;
- generalità del destinatario;
- riferimenti delle autorizzazioni al trasporto e alla destinazione;
- quantità presunte;
- verifica a destinazione;
- destinazione (smaltimento o recupero);
- eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR.

Il produttore dovrà poi controllare che il trasportatore gli faccia ritornare la quarta copia del formulario con l'accettazione del destinatario e verificare la correttezza del peso.

Anche i formulari potranno essere utilizzati per più anni e dovranno essere conservati per 5 anni dalla data di emissione.

Tra formulario e registro si attua un'integrazione a mezzo dell'applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario.

#### **1.4 MUD**

Tutte le tinte lavanderie che producono rifiuti pericolosi e le tinte lavanderie che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, devono compilare la denuncia annuale MUD e trasmetterla alle Camere di Commercio competenti, esclusivamente per via telematica, entro il **30 aprile** di ogni anno (per l'anno 2019 mud 2018 la data di invio è fissata al **22/06/2019**).



## 2) ACQUE

### 2.1 NORMATIVA SCARICO ACQUE

#### REGOLAMENTO SMAT

##### ARTICOLO 37- Scarichi di acque reflue domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, **non necessitano di esplicita autorizzazione allo scarico**, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

##### ARTICOLO 41 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione

*Scarichi derivanti da attività di autolavaggio, da attività connesse ai servizi di trasporto, da lavanderie, e da laboratori odontotecnici*

In questo punto rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività di autolavaggio, attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto, lavanderie e laboratori odontotecnici, non rientranti nei criteri di cui **all'articolo 2 del DPR 227/2011**.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 5 al presente Regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

#### **Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227**

##### **Art. 2. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **sono assimilate alle acque reflue domestiche**:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) **le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.**

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.



---

## Tabella 2 dell'Allegato A

Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino **non più di 100 kg** di biancheria al giorno

### 2.2 ACQUE DI SCARICO PROVENIENTE DALLE TINTOLAVANDERIE

Dall'attività di lavanderia possono residuare tre tipi di acque:

- acque di scarico delle lavatrici ad acqua (lavaggio ad acqua);
- acque di raffreddamento (lavaggio a secco);
- acque di contatto (lavaggio a secco).

#### Acque di scarico delle lavatrici ad acqua

Vengono generate dal lavaggio ad acqua dei tessuti con l'utilizzo di detersivi biodegradabili.

#### Acque di raffreddamento

Le acque di raffreddamento vengono prelevate allo scopo di condensare i vapori di solvente e al fine di mantenere la temperatura della lavatrice. Queste acque non entrano mai in contatto con il solvente a meno di rottura di qualche tubo o valvola, inconvenienti che generalmente vengono segnalati dalla macchina.

Al fine comunque di limitare il rischio di inquinamento delle acque prelevate allo scopo di raffreddamento è necessario installare una valvola anti-rigurgito sull'entrata delle acque. Le acque di raffreddamento al fine dello scarico sono considerate acque reflue industriali.

#### Acque di contatto

Le acque di contatto vengono prodotte nel processo di recupero del solvente e possiedono concentrazioni elevate di solvente. Vista quindi la pericolosità per l'ambiente, tali acque debbono essere gestite come rifiuto liquido pericoloso, altrimenti se vengono scaricate in pubblica fognatura devono essere depurate e lo scarico autorizzato.



### 3) ARIA

Le lavatrici a secco a ciclo chiuso sono macchine ermetiche la cui unica emissione di solvente nell'aria avviene al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio. Per ogni chilogrammo di prodotto pulito e asciugato gli impianti possono emettere un massimo di 20 g di solvente e quindi debbono essere gestiti in modo da assicurare il rispetto di tale valore limite.

Le attività a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellame, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, che utilizzano solventi nell'impianto di pulitura, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento, sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale, ai sensi dell' art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da richiedere al SUAP di territorio nell'ambito dell'ottenimento dell'autorizzazione

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano gestione solventi (entro il 31 marzo di ogni anno), il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in Kg (A)
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o teintegrato, in Kg (B)
- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in Kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in Kg
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in Kg (D)
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato in Kg (E)

La formula per determinare il FATTORE DI EMISSIONE è la seguente:

$$FE = (A + \sum B - \sum D - E) / (\sum C) < 0,020$$